NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE A FAVORE DEI LAVORATORI DELLE AREE DEL MEZZOGIORNO

Art. 1

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di nove mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di nove mesi. L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma e' effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali. (2) (3) (4)

Versione in vigore dal 29 marzo 1983, non più in vigore dal 1 gennaio 1984 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1979

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 1 luglio 1980, n.286 convertito con modificazioni dalla L. 13 agosto 1980, n.444 ha disposto (con l'art. 1-ter) che "Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, e dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi."

(3) Il D.L. 28 maggio 1981, n.244 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1981, n.390 ha disposto (con l'art. 1) che " Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, e dall'art. 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi."

(4) La L. 10 marzo 1983, n.60 ha disposto (con l'art. 1) che "Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-

legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici, per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi, o attivita' produttive, sempreche' in entrambe le ipotesi sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-integrazione-salariale-a-favore-dei-lavoratori/art-1/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it